



COMUNE DI PARMA

**REGOLAMENTO
PER I SERVIZI E IL
PERSONALE DEI
CIMITERI**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 409 del 16 aprile 1970 e con atto n. 707 del 29 luglio 1971, controllato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo in seduta del 9.7.1971 con n. 6060/684 e seduta del 31.8.1971 con numero 8842/3499 e successive modifiche:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/40 del 05/02/1997;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 228/23 del 19/10/1998;

Deliberazione Consiglio Comunale n. 103/39 del 28/04/2003;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25.02.2005;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.09.2015.

Sommario

CAPO I - REGOLAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI.....	4
ART. 1 - DESIGNAZIONE DEI CIMITERI.....	4
ART. 2 - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE CIMITERIALE.....	4
ART. 3 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO	4
ART. 4 - SORVEGLIANZA E CONTROLLO	4
ART. 5 - FORNITURE E APPROVIGIONAMENTI.....	4
ART. 6 - LAVORI EDILIZI E MANUTENZIONE.....	5
CAPO II - COMPITI DEL PERSONALE	5
ART. 7 - DIRETTORE DEI CIMITERI	5
ART. 8 – IMPIEGATI	5
ART. 9 - CUSTODE DEL CIMITERO URBANO	5
ART. 10 - CUSTODI AFFOSSATORI	6
ART. 11 - VICE CUSTODE-COMMESSO	6
ART. 12 – SORVEGLIANTE.....	7
ART. 13 - MURATORI-AFFOSSATORI.....	7
ART. 14 - AUTISTA CONDUCENTE MACCHINE OPERATRICI	7
ART. 15 – AFFOSSATORI.....	8
ART. 16 - VESTIARIO	8
ART. 17 - DISCIPLINA DEL PERSONALE.....	8
ART. 18 - SERVIZI RELIGIOSI.....	8
CAPO III - IGIENE, POLIZIA, SORVEGLIANZA	9
ART.19 - NORME DI IGIENE.....	9
ART. 20 - ORARIO DEI CIMITERI	9
ART. 21 - CONTEGNO NEI CIMITERI	9
ART. 22 - DIVIETO DI COMMERCIO.....	9
ART. 23 - LAVORAZIONI ENTRO I CIMITERI.....	10
ART. 24 - GIARDINAGGIO PIANTAGIONI E RIMOZIONI	10
CAPO IV - NORME GENERALI SUI SERVIZI CIMITERIALI	10
ART. 25 - MANUTENZIONE DEGLI STABILI E DELLE AREE CIMITERIALI.....	10
ART. 26 - MANUTENZIONE DEI RICORDI FUNEBRI.....	10
ART. 27 - PREROGATIVE DEL COMUNE SUI MONUMENTI E SUI RICORDI FUNEBRI	10
CAPO V - OPERAZIONI CIMITERIALI IN CONCESSIONE.....	11
ART.27 bis - SEPOLTURE	11
ART. 28 - INUMAZIONE	11
ART. 29 - DIVIETO USO DI CASSE NON REGOLAMENTARI	11
ART. 30 - REVOCA DELLE SOLTURE A INUMAZIONE	12
ART. 31 - TUMULAZIONI.....	12
ART. 32 - NORME GENERALI PER LA CONCESSIONE	12
ART. 33 – CREMAZIONE.....	12
ART. 34 - TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE.....	12

ART. 35 - CONCESSIONE DI LOCULI	12
ART. 36 - AVELLI PROVVISORI	14
ART. 37 - PRESTITO DI AVELLI	14
ART. 38 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	15
ART. 39 - SALME CON OGGETTI DA RECUPERARE.....	15
ART. 40 - CELLETTE OSSARIO (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/40 del 05/02/1997).....	16
ART. 41 - APERTURA DEI SEPOLCRETI	16
ART. 42 - SEPOLCRETI INTESTATI A COMUNITA', CONGREGAZIONI, UNIONI.....	16
ART. 43 - SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI.....	16
ART. 44 - DIRITTO D'USO DI SEPOLTURA	17
ART. 45 - OPPOSIZIONE AL DIRITTO D'USO DI SOPOLTURA.....	17
ART. 46 - SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE	17
ART. 47 - RETROCESSIONE O RINUNCE DI CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE.....	18
(deliberazione del C.C. n. 32 del 25.02.2005).....	18
ART.48 - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI PRIMA DELLA SCADENZA	19
ART. 49 - RINUNCIA DELLE COESSIONI.....	19
ART. 50 - RIMBORSO PER SEPOLTURE RINUNCIATA O RETROCESSA PRIMA DELLA	19
SCADENZA (deliberazione di Consiglio Comunale n. 228/23 del 19/10/1998)	19
ART. 51 - REVOCA	19
ART. 52 - DECADENZA	20
ART.53 - PROCEDURA PER DICHIARAZIONE DI DECADENZA	20
ART. 54 - CONSEGUENZE DELLA DECADENZA	20
ART. 55 - REPARTO ISRAELITICO	21
ART. 56 - REPARTO EVANGELICO.....	21
CAPO VI - IMPRESE E LAVORI NEL CIMITERO	21
ART. 57 - IMPRESE APPALTATRICI DEL COMUNE	21
ART. 58 - REGISTRO MATRICOLA PER DITTE E IMPRESE PRIVATE	21
ART. 59 - DOCUMENTI RICHIESTI	22
ART. 60 - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO MATRICOLA	22
ART. 61 - RESPONSABILITA'	22
ART. 62 - RECINZIONE DI AREE.....	22
ART. 63 - MEZZI PER TRASPORTO MATERIALI.....	22
ART. 64 - ORARIO DI LAVORO	23
CAPO VII - VARIE	23
ART. 65 - RESPONSABILITA' DEL COMUNE.....	23
ART. 66 - INFRAZIONI.....	23
ART. 67 - PRESTAZIONI PER CONTO DI PRIVATI.....	23
ART. 68 - INDENTITA' PER SERVIZIO ANTIGIENICO	23
CAPO VIII - DISPOSIZIONE FINALE.....	24
ART. 69 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	24

CAPO I - REGOLAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

ART. 1 - DESIGNAZIONE DEI CIMITERI

I Cimiteri del Comune di Parma sono i seguenti:

- Urbano o del Capoluogo;
- Marore, in delegazione di S. Lazzaro;
- Vigatto, in delegazione di C.S. Martino;
- Valera, in delegazione di S. Pancrazio;
- S. Pancrazio; in delegazione di S. Pancrazio;
- Eia, in delegazione di S. Pancrazio;
- Baganzola, in delegazione di Golese;
- Viarolo, in delegazione di Golese;

Nei Cimiteri sopraelencati devono essere ricevute, previo pagamento delle tariffe stabilite, le salme e i resti mortali delle persone indicate nell'art. 43 del Regolamento di Polizia Mortuaria del 21.12.1942 n. 1880.

ART. 2 - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE CIMITERIALE

I servizi tecnici e amministrativi dei Cimiteri dipendono dalla Ripartizione LL.PP.

Il numero, lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti sono stabiliti dalla tabella A) allegata al presente regolamento, dal regolamento generale per il personale e dal regolamento speciale per gli operai del Comune.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

La Direzione dei Cimiteri esplica nei Cimiteri, le attribuzioni tecniche, amministrative e di polizia conferitele dalla Amministrazione Comunale relative alle attività che si esplicano nell'ambito dei cimiteri riferendone, ad ognuno per la propria competenza, sia al Capo Ripartizione LL.PP., sia all'Ufficiale Sanitario.

ART. 4 - SORVEGLIANZA E CONTROLLO

A norma degli artt. 337-338 del T.U. leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché dello art. 44 del regolamento di Polizia Mortuaria del 21.12.1942, n. 880, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria che la esercita a mezzo dell'Ufficiale Sanitario, il quale vigila sul rispetto delle norme di legge e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare esercizio.

ART. 5 - FORNITURE E APPROVIGIONAMENTI

Le forniture dei materiali e delle attrezzature varie per il funzionamento dei servizi cimiteriali e per l'arredamento degli ambienti vengono effettuate, di volta in volta, dalla ripartizione LL. PP., dall'Ufficio Economato o dai M.R.M. secondo la rispettiva competenza a norma dei regolamenti in atto.

ART. 6 - LAVORI EDILIZI E MANUTENZIONE

La procedura dei lavori riguardanti le opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti o ampliamenti, le opere e forniture relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei complessi immobiliari dei cimiteri, compreso il giardinaggio, sono di competenza della Ripartizione LL.PP.

L'esproprio dei terreni occorrenti, le alienazioni e gli acquisti, sia di terreni che di immobili, i contratti particolarmente impegnativi o prolungati nel tempo, la risoluzione di vertenze legali e le assicurazioni per la responsabilità civile, sono di competenza della Sezione Contratti, Contenzioso e Patrimonio.

CAPO II - COMPITI DEL PERSONALE

ART. 7 - DIRETTORE DEI CIMITERI

Il direttore dei cimiteri attende a tutte le pratiche tecniche ed amministrative relative ai servizi cimiteriali.

In particolare verifica la disponibilità dei sepolcreti e promuove le nuove costruzioni, istruisce le pratiche relative alle concessioni cimiteriali redigendo i relativi atti e curandone la registrazione fiscale, provvede per l'introito, presso la tesoreria comunale, dei diritti dovuti dai privati a norma delle tariffe vigenti, espone le pubblicazioni dei manifesti relativi allo spoglio dei campi cimiteriali, tiene aggiornato lo schedario, compila il rendiconto mensile degli introiti cimiteriali e dispone quant'altro necessario al regolare svolgimento dei servizi.

Il direttore controlla che le costruzioni autorizzate dalla Amministrazione comunale per conto di privati, siano eseguite conformemente ai progetti approvati; a tal fine i progetti di edilizia funeraria saranno presentati in triplice copia una delle quali sarà trasmessa e conservata nell'archivio della direzione cimiteri la quale predisporrà il rilascio del certificato di agibilità.

ART. 8 – IMPIEGATI

Gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva di cui all'allegata pianta provvedono agli adempimenti a essi affidati in conformità degli artt. 11 e 12 del regolamento generale del personale comunale.

Essi riferiscono inoltre al direttore circa l'andamento dei servizi.

ART. 9 - CUSTODE DEL CIMITERO URBANO

Il custode del cimitero urbano riceve in consegna i feretri che vengono trasportati al cimitero accompagnati dai documenti dovuti.

Inoltre:

- fa collocare nella camera mortuaria, a disposizione dell'Ufficio Sanitario, quei feretri che per mancanza di documenti o per inosservate prescrizioni non potesse ricevere in consegna. Del fatto dà immediata comunicazione telefonica alla direzione oppure direttamente all'Ufficiale sanitario;
- riferisce al direttore circa i guasti e i deterioramenti che per qualsiasi causa riscontrasse

nei fabbricati o negli spazi esistenti nel cimitero, cooperando con il sorvegliante, nell'interesse dell'Amministrazione, alla tutela dell'incolumità pubblica;

- ottempera alle disposizioni impartite circa l'osservanza del regolamento di polizia mortuaria del 1942 n. 1880, alle disposizioni proibitive o disciplinari del presente regolamento e provvede alla custodia diurna e notturna di tutte le proprietà pubbliche e private del cimitero;
- riferisce al direttore sugli abusi e sulle irregolarità che si verificano all'interno del cimitero;
- tiene in consegna le chiavi delle cappelle e in custodia quelle del cimitero e di ogni altro luogo chiuso del cimitero stesso;
- tiene in ordine le registrazioni prescritte dagli artt. 45 e 46 del regolamento di polizia mortuaria nonché tutte le altre registrazioni riguardanti il servizio che gli sono demandate dall'Amministrazione;
- apre e chiude i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- esercita durante il suo orario il lavoro in cui il cimitero è aperto al pubblico, una assidua vigilanza all'ingresso impedendo l'introduzione dei veicoli e oggetti estranei al servizio e così pure l'uscita di ogni materiale od oggetto non autorizzato dalla direzione;
- fornisce le informazioni chieste dai visitatori indirizzandoli, ove occorra, agli uffici direzionali;
- tiene in stato di decorosa pulizia il locale della portineria vietando agli estranei di intrattenersi oltre il tempo strettamente necessario.

Il custode del cimitero urbano ha l'obbligo della fissa dimora nell'apposito alloggio a lui riservato a titolo gratuito e con i benefici previsti per i custodi di stabili comunali.

L'azione di custodia deve avere carattere continuativo a tutti gli effetti e, in caso di assenza per permessi, riposi settimanali, congedi o malattie il custode del cimitero urbano viene sostituito dal vice custode-commesso.

ART. 10 - CUSTODI AFFOSSATORI

I custodi affossatori dei cimiteri delle delegazioni hanno gli stessi diritti e doveri del custode del cimitero urbano.

Essi hanno inoltre le mansioni di muratore-affossatore; provvedono allo sfalcio delle erbe, mantengono il collegamento amministrativo con gli uffici delegazionali e con la direzione centrale. Fruiscono, ove esiste, di alloggio di servizio o di indennità sostitutiva stabilita del Consiglio Comunale.

ART. 11 - VICE CUSTODE-COMMESSO

Il vice custode-commesso ha l'obbligo della fissa dimora nel l'apposito alloggio a lui riservato a titolo gratuito e con i benefici previsti per i custodi di stabili comunali.

Oltre ai compiti di cui all'art. 9 in caso di sostituzione del custode del cimitero urbano il vice custode-commesso ha lo obbligo della pulizia degli uffici per la consegna e la ricezione di pratiche e documenti vari.

L'orario di lavoro del vice custode-commesso, che deve corrispondere, come numero di ore lavorative, a quello degli altri dipendenti del Comune appartenenti alla carriera ausiliaria, viene giornalmente suddiviso dalla direzione per lo svolgimento delle mansioni di commesso della direzione stessa e di vice custode del cimitero urbano.

ART. 12 – SORVEGLIANTE

Il sorvegliante del cimitero è alle dirette dipendenze del direttore e con esso collabora perché:

- tramite il personale addetto vengano disposte le sepolture;
- quanti frequentano il cimitero, per visite o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto e confacente al carattere del luogo;
- tutto ciò che posto sulle tombe non venga manomesso o asportato;
- siano osservate tutte le norme del presente regolamento relative all'ingresso dei visitatori e dei veicoli;
- chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a costruzioni di qualsiasi natura costituenti sepolture private, sia in possesso di regolare autorizzazione e non arrechi danno alle tombe circostanti e al patrimonio del Comune.

Il sorvegliante è inoltre responsabile della disciplina del personale, ne segnala alla direzione le assenze e fa osservare l'orario di lavoro; riferisce al direttore circa l'andamento del servizio e circa i guasti e deterioramenti che per qualsiasi causa riscontrasse nei fabbricati, o negli spazi esistenti; coopera, nell'interesse dell'Amministrazione, alla tutela della incolumità pubblica.

ART. 13 - MURATORI-AFFOSSATORI

Oltre alle attribuzioni di cui all'allegato B) del regolamento speciale per gli operai relative al muratore di 2° cat., i muratori-affossatori devono, in particolare:

- murare avelli;
- squadrare campi nei cimiteri;
- posare i feretri, in collaborazione con gli affossatori, nei vari tipi di sepolture sia comunali sia private provvedendo alla loro muratura;
- eseguire i piccoli lavori di ordinaria manutenzione;
- sostituire i custodi affossatori dei cimiteri delegazionali in caso di loro assenza o impedimento;
- aiutare gli affossatori nelle attribuzioni di cui al successivo articolo.

ART. 14 - AUTISTA CONDUCENTE MACCHINE OPERATRICI

L'autista conducente macchine operatrici è addetto alla guida di automezzi senza rimorchio, motocarrista, conduttore di compressori stradali, escavatorista e trattorista.

In particolare, inoltre, deve:

- scavare le fosse per le inumazioni e le esumazioni e relativo riempimento
- sgomberare i viali e vialetti dalla neve, dalle erbe e dai materiali di rifiuto;
- levare, con l'aiuto degli affossatori, i feretri dal carro funebre e posarli nei vari sepolcreti.

ART. 15 – AFFOSSATORI

Gli affossatori devono, in particolare:

- scavare le fosse per le inumazioni e le esumazioni;
- levare i feretri dal carro funebre e posarli nei vari tipi di sepolcri;
- eliminare nello scavo e mettere in disparte tutte le pietre trasportandole poi nei posti fissati e curando che sulla tomba sia posta, solamente terra;
- evitare che nei movimenti di terra avvengano dispersioni di ossa;
- colmare le fosse che per sfondamento delle casse si avallino e quelle che risultino abbassate dopo eseguita l'esumazione;
- pulire gli spazi comuni con esconduzione delle erbe e del materiale di rifiuto;
- effettuare le operazioni di esumazione e di estumulazione sia ordinarie che straordinarie nonché quelle che si rendessero necessarie in conseguenza di espropri;
- assistere e coadiuvare alle autopsie;
- sgomberare la neve in tutti i viali e vialetti;
- tenere puliti i locali dei servizi cimiteriali;
- provvedere al funzionamento del forno inceneritore;
- attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'art. 39 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali.

Allo sfalcio delle, erbe in tutti i vialetti e spazi comuni l'Amministrazione provvede a mezzo di ditta specializzata.

ART. 16 - VESTIARIO

Il personale cimiteriale della carriera ausiliaria e operaia ha l'obbligo di indossare, in servizio, la divisa fornita dal Comune e prevista dalla tabella allegata all'apposito regolamento.

ART. 17 - DISCIPLINA DEL PERSONALE

Il personale impiegatizio, ausiliario e operaio addetto ai cimiteri deve tenere quel rispettoso contegno che il luogo e le funzioni richiedono.

A detto personale sono estesi i divieti particolari previsti dall'art.55 del regolamento generale per il personale comunale.

È altresì vietato alienare erbe, marmi provenienti da spogli di sepolture, bronzi, residui ferrosi, ecc., come pure di assumere incarichi di qualsiasi natura relativi a oggetti o costruzioni funerarie e impegnarsi in qualunque affare o impresa relativi a tutto ciò che riguarda i cimiteri.

Le violazioni ai doveri del presente articolo sono soggette alla procedura disciplinare prevista per il personale comunale.

ART. 18 - SERVIZI RELIGIOSI

I servizi religiosi di culto cattolico del cimitero urbano sono affidati a un sacerdote incaricato

dall'Amministrazione comunale.

Per i cimiteri delegazionali i servizi religiosi sono affidati ai parroci delle delegazioni stesse, i quali, a tale scopo, si servono degli oratori dei cimiteri secondo le richieste dei familiari dei defunti, nelle ore in cui i cimiteri sono aperti al pubblico.

Ai ministri del culto di cui al presente articolo sono affidati in custodia tutti gli oggetti sacri esistenti nella cappella del cimitero urbano e negli oratori dei cimiteri delegazionali.

CAPO III - IGIENE, POLIZIA, SORVEGLIANZA

ART.19 - NORME DI IGIENE

Per quanto riguarda le norme di igiene si fa particolare richiamo al T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n.1265 modificato con legge 1.5.1941, n.422 e al regolamento di polizia mortuaria del 21.12.1942, n.1880.

ART. 20 - ORARIO DEI CIMITERI

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stabilito dalla Giunta Municipale e affisso a lato dell'ingresso.

Il suono della campana o di altro congegno, darà il preavviso 15 minuti prima della chiusura, e da quel momento nessuno potrà più entrare a eccezione degli addetti al servizio e degli agenti della polizia urbana, vigilanza sanitaria, polizia giudiziaria, nell'esercizio dei loro compiti istituzionali.

I visitatori e i lavoratori dovranno portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.

ART. 21 - CONTEGNO NEI CIMITERI

Nei cimiteri si entra solo a piedi.

Il custode potrà consentire l'ingresso con autoveicoli nei casi di evidente menomazione fisica.

Gli inabili potranno anche richiedere al direttore il rilascio di permessi permanenti.

Le eccezioni sopradette non sono valide nei giorni commemorativi che richiamino gran folla di visitatori.

È vietato disturbare coloro che pregano sui sepolcri, calpestare aiuole, danneggiare piante, arbusti o siepi, scrivere, scalfire o incidere le pietre o gli altri simboli sepolcrali di qualunque genere, deteriorare, modificare in qualsiasi guisa le sepolture, i tappeti verdi e qualunque altra cosa di cui sono costituiti, i cimiteri.

È vietato l'ingresso ai fanciulli minori di 10 anni che non siano accompagnati da adulti, a chi porti con sé cani e altri animali, a chi sia in stato di ebbrezza, e a chi eserciti la questua.

ART. 22 - DIVIETO DI COMMERCIO

All'interno dei cimiteri è vietato fare commercio o deposito di: fiori od oggetti funebri di qualsiasi natura, appendere o affiggere quadri o annunci, offrire servizi ai visitatori, distribuire indirizzi o volantini intesi ad azioni di accaparramento, di propaganda commerciale e simili.

All'esterno, e nelle adiacenze dei cimiteri, sono consentite tali attività, perché autorizzate da speciale permesso rilasciato dalla competente autorità a condizione che si compiano in modo decoroso, senza urlare per esibire la merce o infastidire, con richiami, il pubblico.

È fatto assoluto divieto di ogni forma di pubblicità commerciale entro la zona di rispetto dei cimiteri. Ai trasgressori potrà essere ritirata la licenza di posteggio da parte della polizia urbana.

ART. 23 - LAVORAZIONI ENTRO I CIMITERI

Le pietre, sia per le costruzioni che per le decorazioni dei monumenti o segni funerari, come pure le lapidi non potranno essere lavorate nei cimiteri, ma dovranno esservi trasportate già finite.

Si fa eccezione per le epigrafi da eseguirsi sulle lapidi o sui monumenti. esistenti.

Nei giorni festivi o di pubbliche onoranze non potranno essere eseguiti lavori di sorta. È pure vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro dal 22 ottobre al 6 novembre, compresi; in tale periodo è vietata l'introduzione nei cimiteri di lapidi, marmi, od ornamenti per tombe, avelli, cellette ossario ecc.

ART. 24 - GIARDINAGGIO PIANTAGIONI E RIMOZIONI

Chiunque intenda eseguire piantagioni all'interno dei cimiteri dovrà farne richiesta scritta alla direzione e ottenerne l'autorizzazione.

Qualsiasi piantagione anche se autorizzata, eseguita su area non avuta in concessione con regolare atto, può sempre rimossa, a giudizio della direzione, per ragioni di decoro, di viabilità, di disturbo alle concessioni adiacenti, di pericolo per i passanti, e per ragioni di pubblica utilità.

Quando i fiori o gli arbusti che le famiglie dei defunti hanno facoltà. di porre sporgessero dal perimetro dell'area concessa e superassero l'altezza di cm.60 il direttore può farli potare e anche farli togliere.

CAPO IV - NORME GENERALI SUI SERVIZI CIMITERIALI

ART. 25 - MANUTENZIONE DEGLI STABILI E DELLE AREE CIMITERIALI

La manutenzione straordinaria, a eccezione della tinteggiatura delle parti concesse in uso ai privati e situate all'interno di fabbricati di proprietà comunale, è eseguita a cura e spese del Comune quando non sia diversamente pattuito da prece denti convenzioni.

Nel portico dell'ottagono centrale del cimitero urbano la manutenzione è a carico dei concessionari delle singole arcate.

La manutenzione generale, ordinaria e straordinaria, delle arcate cimiteriali, la pulizia dei viali, la cura delle piantagioni poste nelle aree comuni e il taglio delle siepi sono fatti a cura del Comune.

ART. 26 - MANUTENZIONE DEI RICORDI FUNEBRI

La manutenzione dei monumenti o ricordi funebri, delle lapidi, dei simboli e di quant'altro posto dai privati stessi i quali dovranno provvedervi in via continuativa e, comunque, ogni volta che ne sono richiesti dalla direzione o dall'Amministrazione comunale.

In caso. contrario sono, a cura del Comune, tolti dal luogo di destinazione, e sottratti alla pubblica vista.

ART. 27 - PREROGATIVE DEL COMUNE SUI MONUMENTI E SUI RICORDI FUNEBRI

Diventano di proprietà dell'Amministrazione comunale:

- a) i ricordi funebri di ogni sorta collocati nei comparti comuni qualora, alla fine del decennio, i parenti o gli affini del defunto sino al terzo grado non ottengano dalla direzione di destinarli ad

altra sepoltura pertinente alla loro famiglia;

b) i ricordi, le lapidi e i monumenti ritirati in seguito a provvedimenti di esproprio o per revoca o per rinuncia della concessione.

Tutto quanto diventa di proprietà del Comune per effetto del comma precedente deve essere distrutto quando non può servire alle costruzioni, alle manutenzioni, agli abbellimenti e alle riparazioni del cimitero.

I materiali di risulta possono anche essere assegnati dal Sindaco a enti che ne facciano particolare richiesta.

Nel caso di opere di pregio artistico o storico che meritano la conservazione, la direzione del cimitero deve sempre investire la Giunta Municipale perché sia sentito il parere delle competenti autorità.

CAPO V - OPERAZIONI CIMITERIALI IN CONCESSIONE

ART.27 bis - SEPOLTURE

Le sepolture possono essere del tipo a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra; sono a tumulazione tutte le altre sepolture in avelli, cripte, tombe, cappelle, edicole, ecc., in costruzioni murarie di varia natura.

Le sepolture suddette sono tutte soggette al pagamento delle tariffe stabilite.

ART. 28 - INUMAZIONE

L'inumazione è il tipo di sepoltura nella terra, in campi a rotazione decennale non rinnovabile soggetta alle norme del regolamento di polizia mortuaria 21.12.1942 n. 1180 artt. dal 47 al 54 compresi e art. 88.

L'inumazione può essere fatta in fosse comuni o in fosse distinte.

Le salme inumate non possono essere esumate prima che sia trascorso il decennio regolamentare salvo casi di particolare gravità previsti dall'art. 62 del regolamento di polizia mortuaria.

Sulle fosse comuni da adulti è consentito il collocamento di un cippo di marmo bianco, cuspidato, uguale per tutte le fosse, di cm. 30x90x3.

Sulle fosse dei bambini di età inferiore ai 10 anni le misure del cippo devono essere di cm. 25x60x3.

A discrezione dell'Amministrazione comunale particolari campi a inumazione possono essere disciplinati da apposite disposizioni.

La posa in opera dei marmi è fatta a cura e a spese dei concessionari.

Nelle fosse comuni da adulti e nelle fosse dei bambini di cui ai precedenti commi possono essere inumati, in esenzione di ogni spesa, anche i feretri degli indigenti.

ART. 29 - DIVIETO USO DI CASSE NON REGOLAMENTARI

È fatto divieto di usare casse di metallo o di altri materiali non facilmente decomponibili per l'inumazione nelle fosse comuni.

In caso contrario viene sospesa la inumazione e il feretro viene trasportato nella camera mortuaria in attesa che i familiari del defunto decidano di provvedere ad altra forma di sepoltura o di sostituire il feretro con altro di legno leggero conforme alle prescrizioni.

Trascorse 24 ore il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 30 - REVOCA DELLE SOLTURE A INUMAZIONE

Le sepolture a inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblica utilità con assegnazione di altra sepoltura o sistemazione equivalente per la durata fissata dal presente regolamento di polizia mortuaria.

ART. 31 - TUMULAZIONI

Sono sepolture in costruzioni murarie, di varia natura, soggette alle disposizioni degli artt.55-56-57 del regolamento di polizia mortuaria 21.12.1942, n.1880.

Esse costituiscono oggetto di speciale concessione amministrativa del Comune.

Tali concessioni danno luogo esclusivamente a un diritto di uso, come indicato nell'art.71 del sopraccitato regolamento, e possono avere effetto limitato nel tempo in relazione al particolare tipo della tumulazione (avelli, cellette ossario) o perpetuo (sepulture private a carattere ereditario o familiare).

La durata della concessione deve in ogni caso risultare dal testo dell'atto di concessione.

ART. 32 - NORME GENERALI PER LA CONCESSIONE

La concessione delle sepolture a tumulazione può essere accordata in ogni tempo a persone, comunità ed enti secondo le disponibilità e le norme stabilite per ogni tipo di sepoltura.

L'istruttoria, i relativi atti di concessione e ogni altra incombenza relativa sono demandati alla direzione dei cimiteri per sepolture comprese nel cimitero urbano e agli uffici delegazionali per le sepolture poste nei cimiteri suburbani.

La concessione di sepolture a tumulazione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art.1350 del C.C., risultare da apposito atto da stipularsi fra Comune e concessionario.

La concessione si ritiene perfezionata soltanto dopo la stipulazione di tale atto.

Preventivamente alla stipula dell'atto di cui sopra il concessionario deve versare l'importo della concessione, secondo le tariffe stabile, e l'importo dei diritti contrattuali.

ART. 33 – CREMAZIONE

Coloro che intendono usare tale forma di distruzione del cadavere devono rivolgersi ai Comuni che dispongono di un impianto di forno crematorio. Si intendono qui richiamati gli artt. 58-59-60 del regolamento di polizia mortuaria 21.12.1942 n. 1880. Le urne sono sigillate con piombo e possono essere tumulate alla stessa stregua dei resti mortali provenienti da esumazioni.

ART. 34 - TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione o la conservazione "temporanea" di un cadavere sono soggetti alle norme stabilite dall'art. 41 del regolamento di polizia mortuaria 21.12.42, n. 1880 che si intende qui richiamato.

ART. 35 - CONCESSIONE DI LOCULI

La concessione in uso degli avelli ha luogo quando vi sia un defunto (cadavere, resti mortali, resti ossei, ceneri) da tumulare oppure quando la concessione dell'avello venga richiesta per una persona in vita e ne ricorrano le condizioni di cui al comma 5

La durata della concessione è fissata in anni 40 con decorrenza dalla data di sottoscrizione della

concessione. La suddetta durata non può essere applicata con effetto retroattivo.

È consentita la concessione anticipata per persone viventi (riserva) di un avello:

- a) Nelle strutture a scelta libera purché il destinatario abbia raggiunto l'età minima di anni 70 compiuti. Sono esclusi i loculi delle seconde e terze file, tranne i loculi a coppia. La stipula del contratto di concessione anticipata dovrà prevedere:
 - durata della concessione di 40 anni a decorrere dalla morte del destinatario, dietro pagamento della tariffa del canone concessorio approvato dall'organo competente
 - obbligo per il concedente di riservare in prelazione l'avello prenotato dal richiedente fino al momento della sua morte
 - obbligo per il richiedente, oltre al pagamento del canone di concessione quarantennale, di impegnarsi a versare, per ogni anno trascorso successivo a quello della stipula del contratto e fino alla sua morte, un canone annuale pari ad 1/40 della tariffa concessoria approvata dall'organo competente per il mantenimento del diritto di prelazione del loculo.
- b) Nelle strutture con assegnazione in progressione, l'assegnazione di avelli in vita, per quanto riguarda la fila, è possibile solo dalla 5^a fila, con gli stessi requisiti di età di cui al punto precedente.

È riconosciuta la possibilità di concessione in riserva di avello in prima o seconda fila al defunto il cui coniuge, ovvero un parente entro il secondo grado del defunto esibisca, contestualmente ad apposita istanza, la certificazione prevista dalla l.104/92 relativamente ad invalidità connesse alla deambulazione e/o problemi motori e cecità.

È consentito, previo pagamento della relativa tariffa, il collocamento negli avelli già occupati da altra salma, di cassette o resti mortali sempre che l'avello offra spazio sufficiente per collocarli.

In caso di apertura di nuove strutture (strutture non ancora in uso) il criterio di assegnazione degli avelli avverrà a scelta libera, fatto salvo espressa deroga con provvedimento del gestore, sentito il parere del Comune di Parma per motivazioni che rendano opportuna l'opzione di assegnazione in ordine progressivo. In tal caso l'assegnazione degli avelli secondo criteri di progressività avrà luogo, per i comparti omogenei individuati, procedendo in senso verticale dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra per la 1a, 2a, 3a e 4^a fila, lasciando però la possibilità di ricongiunzione familiare mediante traslazione (2 avelli affiancati in orizzontale) per coniuge, genitore, figlio/a, fratello o sorella, e con modalità che garantiscano la trasparenza ed il rigoroso rispetto dell'ordine cronologico delle richieste.

Negli avelli concessi è vietata la rotazione, a titolo gratuito delle salme. Il posto già occupato da una salma in seguito estumulata o per la quale sia stata effettuata la raccolta dei resti, può venire assegnato o rioccupato da altra salma appartenente al gruppo familiare del concessionario o della comunità solo se il richiedente provvede al pagamento della tariffa stabilita per il tipo di sepoltura richiesta.

Nei casi di discordanza temporale delle scadenze di concessioni di avelli di defunti legati da vincoli di parentela (entro il terzo grado di cui all'art. 74 e seg. C.c.) sarà possibile parificare le scadenze a quella più lontana nel tempo tramite contratti concessori atipici parziali rispetto ai 40 anni, previo pagamento della tariffa riparametrata.

I concessionari degli avelli hanno l'obbligo di provvedere alla posa in opera della lapide del tipo prescritto entro il perentorio termine di 3 mesi dalla data della sepoltura. In difetto viene iniziata la procedura per dichiarare la decadenza ai sensi dell'art. 53 del presente regolamento.

La concessione è rinnovabile per gli avelli posti dalla fila 4a in su in tutti i cimiteri e, su proposta condivisa del gestore cimiteriale, anche in altre file in reparti o cimiteri in presenza di particolare disponibilità poliennale di sepolture; oppure, senza eccezioni, in archi e cripte comunali, nonché in altre zone di minore pregio da individuare con apposito atto del gestore cimiteriale, per 20 anni oppure per 40 anni.

È possibile ottenere una nuova concessione di nuovo loculo previa rinuncia alla concessione esistente alle condizioni attualmente previste dall'art. 50 dello stesso Regolamento; la nuova concessione non avrà durata di quaranta anni, ma solo del periodo di tempo (con arrotondamento all'anno successivo) necessario al compimento del quarantesimo anno di tumulazione della salma. L'utente non avrà diritto ad alcuna riduzione del costo della concessione.

Il concessionario di avelli, alla scadenza della concessione, può traslare la salma negli avelli dalla 5a fila e oltre, oppure in archi e cripte comunali, nonché in altre zone di minor pregio da individuare con provvedimento del Direttore dei Servizi Cimiteriali, anziché estumulare la salma e raccoglierne i resti.

È fatto divieto di traslazione di salme tumulate da anni 20 in avelli comunali in altri avelli del Comune, sia nel cimitero urbano che nei cimiteri delle delegazioni, ad eccezione di quanto previsto nel capoverso precedente.

Il Consiglio Comunale ha facoltà di modificare, con provvedimento di carattere generale, la durata delle nuove concessioni, ma non può modificarne la durata stabilita nei contratti preesistenti.

ART. 36 - AVELLI PROVVISORI

Possono essere concessi avelli provvisori nei seguenti casi:

quando l'avello designato, da occuparsi definitivamente, sia ancora in costruzione;

- a) quando il richiedente abbia già in corso la pratica per costruire una tomba di famiglia;
- b) quando la salma debba essere trasportata in altro cimitero;
- c) quando l'occupazione sia richiesta per l'esecuzione di lavori alla tomba privata dove la salma deve avere definitiva tumulazione.

La concessione provvisoria ha la durata massima di due anni e comporta il pagamento della intera tariffa che competerebbe per la tumulazione definitiva.

Alla levata della salma deposta nell'avello provvisorio si effettuano i rimborsi previsti dall'art. 50 del presente regolamento.

Qualora la salma, dopo due anni dalla sua tumulazione, non sia ancora stata tumulata definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso, la tumulazione provvisoria diviene definitiva, pena l'estumulazione della salma e il suo seppellimento in campo comune.

Per la chiusura degli avelli provvisori non può essere concessa posa in opera la lapide di chiusura fornita dall'Amministrazione comunale per certi tipi di avelli.

Qualunque tipo di lapide provvisoria, posta in opera a cura del concessionario, deve recare, ben visibile, la dicitura "PROVVISORIO".

La tumulazione provvisoria, dietro pagamento della tariffa, come indicato nel 2° e 3° comma, può essere eccezionalmente autorizzata in sepolcreti già concessi in riserva perché il defunto appartenga al gruppo familiare del concessionario concedente il quale deve apporre, sull'atto di concessione, il proprio benessere, assumendosi ogni responsabilità e sollevando il Comune da ogni e qualsiasi rivendicazione.

ART. 37 - PRESTITO DI AVELLI

È consentito ai concessionari di sepolcri privati (tombe, cappelle, arcate, ecc.), concedere in prestito, per i casi previsti dal 1° comma dell'articolo precedente, i loro avelli disponibili.

Il prestito non deve avere una durata superiore a due anni e a tal fine il concedente e il concessionario devono sottoscrivere apposito impegno.

Il Consiglio Comunale stabilisce con apposito tariffario la somma che il concessionario deve versare, e il Comune deve restituire alla levata della salma, con una ritenuta percentuale per ogni anno, o frazione di anno, di effettiva permanenza nel l'avello concesso.

ART. 38 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Per le esumazioni e le estumulazioni si intendono richiamati gli artt. dal 61 al 67 compresi del regolamento 21.12.1942, n.1880.

In ogni modo si precisa che:

salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e che l'ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno.

In caso di imperfetta decomposizione della salma, non potrà essere eseguita l'esumazione ed il periodo di rotazione dovrà essere prolungato, previa ripetizione del pagamento della tariffa; il terreno dovrà essere convenientemente corretto.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperta la, sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Alla scadenza della concessione la direzione appone cartelli di avvertimento nel riquadro o sulle singole sepolture e provvede alla pubblicazione di avviso all'albo cimiteriale.

I concessionari che intendono assistere alle operazioni di esumazione o di estumulazione devono segnalare alla direzione l'indirizzo utile al loro reperimento che viene annotato nel registro dei seppellimenti.

In mancanza di tale comunicazione l'Amministrazione resta sollevata da ogni azione rivendicativa.

Dopo sei mesi dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui sopra ed in mancanza di familiari, la direzione, alla presenza di guardia giurata (vigile urbano, vigile sanitario, ecc.) provvede all'esumazione o all'estumulazione.

I resti mortali vengono raccolti e racchiusi in un sacchetto di plastica, sigillato ed etichettato.

Tale sacchetto viene deposto in un ossario comune e rimane a disposizione della famiglia per un anno.

Trascorso infruttuosamente tale termine il sacco contenente i resti mortali viene passato definitivamente all'ossario comune.

Il richiedente per una delle operazioni succitate deve compilare un apposito modulo dove, fra l'altro dichiara di assumersi ogni responsabilità sollevandone così l'Amministrazione Comunale.

ART. 39 - SALME CON OGGETTI DA RECUPERARE

Gli oggetti di valore e i ricordi personali rinvenuti durante le esumazioni e le estumulazioni, se richiesti dai familiari, sono loro consegnati dalla direzione dopo regolare firma di ricevuta su apposito registro.

Gli oggetti e i ricordi di cui sopra se non sono richiesti dai familiari seguono i resti del defunto nel caso di tumulazione in cellette ossario individuale oppure sono consegnati dal sorvegliante alla direzione nel caso di dispersione dei resti nell'ossario comune.

Per ottenere di recuperare, gli oggetti preziosi o i ricordi delle salme che devono essere esumate o estumulate i familiari devono avvisare il custode del cimitero e assistere alle operazioni.

L'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non richiesto dai familiari, costituisce, per il personale incaricato delle operazioni, grave mancanza perseguibile anche penalmente.

Qualsiasi reperto deve essere consegnato alla direzione.

ART. 40 - CELLETTE OSSARIO (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/40 del 05/02/1997)

A norma dell'art. 67 del Regolamento di Polizia Mortuaria 'possono essere concessi piccoli colombari per contenere i resti mortali provenienti da esumazione o da cremazione.

La durata delle Concessioni è di anni 50. scritta (comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/40 del 5/2/97)

La durata delle concessioni di cui agli artt. 31 e 32 del presente regolamento valgono anche per le cellette ossario.

Le ossa possono essere contenute, indifferente, in cassette di lamiera zincata, o di legno, oppure in sacchetti di plastica o di tela.

È possibile concedere cellette per l'accoglimento di ceneri da cremazione anche. a persone viventi con le stesse modalità e limiti per i loculi all'art. 35 del Regolamento".

ART. 41 - APERTURA DEI SEPOLCRETI

I sepolcreti, collettivi e individuali, non possono essere aperti senza ordine della direzione e previo pagamento della tariffa stabilita.

ART. 42 - SEPOLCRETI INTESTATI A COMUNITA', CONGREGAZIONI, UNIONI

Nelle concessioni a comunità, congregazioni e unioni sono ammessi alla sepoltura i soli e rispettivi membri.

La richiesta di tumulazione deve essere accompagnata da una attestazione indicante l'appartenenza e la data di iscrizione alla comunità, congregazione e unione.

Nei sepolcreti suddetti non possono essere accolte salme in numero superiore alla capacità degli avelli esistenti.

Le comunità, congregazioni e unioni, nei contratti con i loro membri, devono uniformare le norme di concessione a quelle praticate dal Comune e in quanto non contrastanti con precedenti patti scritti.

ART. 43 - SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Si intendono qui richiamati gli artt. dal 68 al 73 del regolamento di polizia mortuaria.

La concessione del terreno per la edificazione delle sepolture private è subordinata alle seguenti particolari condizioni:

- a) deve essere presentata domanda al Sindaco in regolare carta bollata;
- b) la direzione del cimitero, in accordo col richiedente, fissa preventivamente l'area da concedere;
- c) il terreno viene definitivamente concesso dopo ottenuta la licenza di fabbrica sul progetto della costruzione che deve essere presentato ai Comune;
- d) la costruzione deve essere ultimata entro 2 anni dalla data della concessione dell'area, sotto pena di decadenza, dopodiché il terreno concesso torna di diritto al Comune in piena disponibilità senza bisogno di notificare la diffida o di costituzione di mora. La tariffa della concessione versata è restituita con una trattenuta del 20% e con la perdita delle spese accessorie (graduale, registrazione, ecc.);
- e) la concessione va intesa come diritto d'uso a 99 anni salvo rinnovo e non conferisce proprietà né sul terreno né sulla costruzione in essa edificata;
- f) l'area concessa è comprensiva dei marciapiedi perimetrali e va sempre arrotondata a 1 mq. per eccesso;

- g) prima di dare inizio ai lavori deve essere richiesto, alla direzione del cimitero, l'assegno di linea e di livello;
- h) la costruzione deve rispettare le deposizioni della circolare prefettizia n.'8039 del 18.3.1952 che viene fornita in copia dalla direzione;
- i) a lavori ultimati deve essere obbligatoriamente chiesto il certificato d' agibilità che deve essere portato in visione alla direzione del cimitero per le relative registrazioni nello schedario delle sepolture private.
- j) non si possono eseguire tumulazioni prima di avere ottenuto l'agibilità.
- k) una o più famiglie possono ottenere in concessione una medesima area per l'edificazione di una sepoltura privata e, in tal caso, sono indicate, nell'atto di concessione, le rispettive quote;
- l) le costruzioni devono avere all'interno la struttura grezza in cemento armato con esclusione di laterizi. Per gli esterni 'si devono impiegare rocce eruttive (serizzi, graniti, sieniti, dioriti, porfido, basalto, ecc.) e le lastre di rivestitura devono, essere assicurate con zanche mentre la copertura deve essere fatta con metalli resistenti (rame, acciaio inossidabile, piombo, ecc.). Le acque piovane devono 'essere scaricate con tubazioni sino al piano del marciapiede;
- m) per le tumulazioni in. sepolcri intestati a comunità, congregazioni, unioni, si applica l'art.43 del presente regolamento;
- n) per l'opposizione al diritto di sepolcro si applica l'articolo 46 del presente regolamento;
- o) ove" un sepolcro richieda di essere interamente demolito, per il suo restauro o per il suo rinnovo, è considerato decaduto e si deve procedere a una nuova concessione dell'area con pagamento delle tariffe stabilite;
- p) sul terreno concesso per uso specifico di tombe, cappelle, edicole, obelisco, ecc., non sono ammesse costruzioni di tipo diverso da quello specificato;
- q) in ogni caso le sepolture private non debbono mai avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ART. 44 - DIRITTO D'USO DI SEPOLTURA

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, a quelle della propria famiglia, alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.

Si richiama l'art.71 del regolamento di polizia mortuaria.

All'atto della concessione il concessionario deve indicare gli aventi diritto di sepolcro o nominativamente o genericamente per grado di parentela col concessionario stesso.

Al di fuori della linea retta discendente non si riconosce la parentela col concessionario oltre il 6° grado e l'affinità. oltre il 3° grado.

ART. 45 - OPPOSIZIONE AL DIRITTO D'USO DI SOPOLTURA

Ogni qualvolta sorgano dubbi sul diritto d'uso di sepoltura oppure vengano presentate opposizioni da parte degli interessati non si darà corso alle operazioni di. tumulazione.

Le controversie fra titolari di diritto d'uso di sepolcro sono di competenza del giudice ordinario.

ART. 46 - SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE

I diritti e le obbligazioni previsti nelle concessioni per sepolture di familiari sono trasmissibili, in

linea retta, per successione jure sanguinis e, in mancanza di tale titolo, jure hereditatis.

I trapassi per successione devono essere comprovati da atto notarile o da attestazione giudiziaria o da altra idonea certificazione.

Se la successione è testamentaria è richiesto l'estratto dell'atto testamentario.

Se i titolari per successione sono più di uno questi devono designare, entro tre mesi, uno fra loro che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari.

I documenti relativi ai trapassi sono conservati nell'archivio del cimitero.

ART. 47 - RETROCESSIONE O RINUNCE DI CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE.

(deliberazione del C.C. n. 32 del 25.02.2005)

1. È vietato il trapasso del diritto d'uso delle sepolture per atto tra vivi, anche allo scopo di evitare ogni tentativo di speculazione.
2. La concessione di sepolcri familiari o di comunità (tombe, cappelle, archi e altri manufatti familiari o di comunità) può essere retrocessa o rinunciata prima della scadenza se e quando il Comune con le modalità sotto descritte avrà individuato un nuovo concessionario.
3. Le strutture private vengono assegnate in concessione al miglior offerente individuato tramite asta pubblica.
4. La base d'asta per la procedura di assegnazione di ogni singola tomba, cappella o arco viene determinata con provvedimento del Direttore dei servizi cimiteriali e sarà costituita dalla somma: 1) della valutazione del manufatto, che verrà eseguita da apposita commissione tecnico-artistica, in relazione al pregio tecnico-artistico della sepoltura, al pregio storico, alle sue condizioni di manutenzione, alla posizione all'interno del cimitero, al numero di salme o resti che possono esservi tumulati; e 2) di una componente corrispondente alla quota-parte delle spese di gestione cimiteriale riferibili al manufatto, calcolate per tutta la durata della concessione in modo proporzionale al valore del manufatto stesso.
5. Oltre alla somma offerta per il sepolcro l'aggiudicatario deve corrispondere anche il canone previsto per la concessione dell'area su cui insiste la sepoltura alle tariffe vigenti.
6. L'offerta deve essere accompagnata da cauzione a garanzia della serietà dell'offerta nella misura del venti per cento della somma fissata a base d'asta.
7. La cauzione prestata dai partecipanti all'asta pubblica risultati non aggiudicatari viene svincolata entro 15 giorni dall'esito dell'asta, mentre viene trattenuta quella dell'aggiudicatario fino alla sottoscrizione del contratto.
8. La richiesta di rinuncia va presentata da tutti gli aventi titolo, vincolante e non può essere soggetta ad alcuna condizione. Con la rinuncia il richiedente si assume tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione-estumulazione e di ricollocazione dei resti.
9. Al concessionario rinunciatario verrà rimborsata per l'arca una quota del canone vigente proporzionale agli anni non goduti della concessione. In caso di perpetuità verrà rimborsata una quota pari al 60% del canone per le concessioni a 99 anni. Per il manufatto verrà riconosciuto un rimborso pari al valore offerto dall'aggiudicatario per il manufatto stesso.
10. Le spese per la stima e per la gara verranno ripartite in parti uguali tra rinunciatario e aggiudicatario.
11. Le epigrafi relative al nuovo concessionario, nonché eventuali interventi di restauro, dovranno essere concordate con la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, ove ricorrano le situazioni previste per la tutela del patrimonio storico-artistico.
12. Nel bando per l'assegnazione dei sepolcri privati retrocessi dovrà essere esplicitata una tutela per

eventuali aspettative di quei cittadini che possano dimostrare di aver presentato domanda per il ritiro di un sepolcro in base al precedente regolamento;

13. Analoga procedura, per quanto compatibile, verrà eseguita in caso di concessioni a terzi di sepolcreti per i quali sia stata pronunciata la decadenza secondo le previsioni degli art. 52,53 e 54 del vigente regolamento.

ART.48 - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI PRIMA DELLA SCADENZA

Le concessioni di avelli, cellette ossario, cappelle o tombe di qualsiasi natura o consistenza si estinguono a seguito di:

1. rinuncia per trasferimento, cambio o raccolta di resti mortali;
2. revoca;
3. decadenza.

ART. 49 - RINUNCIA DELLE COESSIONI

Una sepoltura a tumulazione può essere rinunciata in qualsiasi momento sempre che non ricorrano gli elementi per la decadenza.

Il trasferimento di salme da un luogo all'altro dello stesso cimitero, il trasferimento fuori del territorio comunale, l'esumazione della salma per fare luogo alla tumulazione di altra salma di famiglia e il trasferimento forzoso per cause di pubblica utilità costituiscono rinuncia alla concessione.

ART. 50 - RIMBORSO PER SEPOLTURE RINUNCIATA O RETROCESSA PRIMA DELLA SCADENZA (deliberazione di Consiglio Comunale n. 228/23 del 19/10/1998)

Nel caso di sepoltura rinunciata o retrocessa prima della scadenza l'Amministrazione Comunale, a richiesta degli aventi diritto della concessione, procede ai seguenti rimborsi:

- entro il 1° anno dalla stipula della concessione il 60% della tariffa in vigore;
- dopo il primo anno ed entro il secondo il 50% della *tariffa* in vigore.

Per gli anni successivi si applica la tabella sottoesposta fino al ventesimo anno di durata della concessione ricavata dalla formula:

Percentuale rimborso = anni residui 2 x 40

Anno	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°
%	46	45	44	43	42	40	39	38	37	36	34	32	31	30	28	27	26	25

Solo le sepolture concesse e mai occupate potranno essere retrocesse anche oltre il ventesimo anno con un rimborso del 10%.

ART. 51 - REVOCA

Per causa di pubblica utilità è facoltà dell'Amministrazione comunale di revocare in ogni momento qualsiasi sepoltura a tumulazione, dandone congruo preavviso ai concessionari e accordando agli stessi altra analoga sepoltura per il tempo che intercorre alla scadenza della concessione.

Nel caso di revoca di avello o celletta ossario, con diritto di perpetuità, la sepoltura concessa per indennizzo può consistere, a scelta del concessionario: o in un numero di avelli pari a metà del valore del terreno, già occupato dalla tomba, valutato con la tariffa vigente, per la durata di 40 anni se trattasi di avello o di 50 anni se di cellette ossario o liquidazione in denaro con la valutazione come sopra indicata.

L'Amministrazione comunale deve revocare la concessione qualora nel sepolcro vengano accolte, a scopo di lucro, salme fuori di quelle che vi hanno diritto ai sensi dell'art.71 del regolamento di polizia mortuaria del 21.12.1942 n.1880.

ART. 52 - DECADENZA

Si intende decaduta dal diritto di concessione la sepoltura non sistemata a norma di regolamento, inadempiente alle obbligazioni della concessione, abbandonata.

Ai sensi dell'art.93 del regolamento di polizia mortuaria lo stato gravemente indecoroso della sepoltura, in seguito a mancata manutenzione, è considerato quale abbandono della sepoltura stessa.

ART.53 - PROCEDURA PER DICHIARAZIONE DI DECADENZA

Ai termini dell'art. 93 del regolamento di polizia mortuaria il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti o in stato gravemente indecoroso a seguito di mancata manutenzione o in stato di abbandono.

Deve essere notificata al concessionario o agli aventi diritto, con atto del Sindaco, specifica diffida per la esecuzione delle opere ritenute necessarie.

Decorso infruttuosamente il periodo indicato nella diffida, ove non ricorrano circostanze da giustificare una eventuale proroga, viene dichiarata la decadenza della concessione con atto dell'Amministrazione da notificarsi al concessionario o agli aventi diritto.

Qualora il concessionario o gli aventi diritto non risultassero reperibili sarà apposto avviso sulla sepoltura per la durata di tre mesi.

Nel caso di abbandono delle sepolture la deliberazione dichiarativa di tale stato viene pubblicata all'albo cimiteriale per la durata di sei mesi apponendo, per lo stesso periodo, un cartello di avviso sulle sepolture.

Trascorsi i sei mesi senza che siano state proposte opposizioni o sia stato provveduto al decoroso ripristino del sepolcreto, la decadenza dalla concessione viene dichiarata mediante atto deliberativo.

ART. 54 - CONSEGUENZE DELLA DECADENZA

A seguito di pronunciata decadenza. il Comune provvede alla estumulazione delle salme le cui spoglie o resti mortali sono destinati al campo di consumazione o sono posti in cellette ossario concesse con ogni esenzione di spesa, mentre vengono distrutti i resti del feretro.

Quando possibile le cassette ossario possono essere lasciate nel sepolcreto dopo gli eventuali lavori di restauro.

Deve essere redatto apposito verbale per le operazioni suddette.

Nel caso di dichiarata decadenza tutto ciò che è -posto sui la sepoltura cade in proprietà del Comune e il concessionario o gli aventi diritto non possono richiedere o esigere alcun rimborso.

Il Comune può disporre dei sepolcreti sgomberati per gestirli direttamente dopo il restauro o

concederli a terzi richiedenti.

ART. 55 - REPARTO ISRAELITICO

Come da convenzione in atti, il Comune è tenuto a curare a promuovere le nuove costruzioni occorrenti, ad eseguire la manutenzione e lo sfalcio delle erbe, con la normale diligenza usata negli altri reparti dello stesso cimitero.

Come corrispettivo, gli israeliti sono soggetti al pagamento delle tariffe fissate dall'Amministrazione comunale.

Gli indigenti, previo accertamento dell'autorità comunale, sono esenti dal pagamento del terreno occorrente, restando a carico della comunità israelitica le spese di inumazione.

Gli israeliti sono soggetti a tutte le norme generali stabilite dal presente regolamento. È fatto salvo il divieto di esumazione imposto dalla religione ebraica.

Il personale dirigente e gli operai hanno libero accesso al reparto per lo svolgimento dei loro compiti.

Il reparto può anche essere tenuto chiuso, purché una chiave sia depositata presso il custode del cimitero.

ART. 56 - REPARTO EVANGELICO

Come da convenzione in atti, il Comune è tenuto a curare e promuovere le nuove costruzioni occorrenti, ad eseguire la manutenzione e lo sfalcio delle erbe, con la normale diligenza usata negli altri reparti dello stesso cimitero.

Come corrispettivo gli evangelisti sono soggetti al pagamento delle tariffe fissate dall'Amministrazione comunale e a tutte le norme generali stabilite dal presente regolamento.

Il reparto può anche essere tenuto chiuso, purché una chiave sia depositata presso il custode del cimitero.

Il personale dirigente e operaio ha libero accesso al reparto per lo svolgimento dei suoi compiti.

CAPO VI - IMPRESE E LAVORI NEL CIMITERO

ART. 57 - IMPRESE APPALTATRICI DEL COMUNE

I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il loro personale devono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei capitoli speciali d'appalto.

ART. 58 - REGISTRO MATRICOLA PER DITTE E IMPRESE PRIVATE

Per l'esecuzione di restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, costruzioni di tombe, edicole, cappelle, ecc., i concessionari possono liberamente avvalersi dell'opera di imprese private fatta eccezione per i lavori di esclusiva competenza del Comune.

Nessuna ditta può essere ammessa a eseguire le suddette opere se prima non ha ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro matricola tenuto presso la direzione del cimitero.

ART. 59 - DOCUMENTI RICHIESTI

Per l'iscrizione nel registro matricola la Ditta o Impresa interessata deve presentare regolare domanda in bollo all'Amministrazione comunale.

La domanda deve essere corredata del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e, per le Ditte artigiane, di certificato di iscrizione all'albo artigianale di cui alla legge 25 luglio 1956, n.860.

Per le ditte e imprese iscritte all'albo nazionale costruttori la direzione del cimitero prende visione del certificato registrandone i relativi estremi.

L'elenco delle ditte e imprese iscritte nel registro matricola è tenuto esposto all'albo del cimitero.

ART. 60 - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO MATRICOLA

L'Amministrazione comunale può, in mancanza dei requisiti richiesti, rifiutare l'iscrizione nel registro matricola.

L'Amministrazione comunale può, inoltre, per gravi infrazioni o inosservanze delle norme disciplinari previste nel presente regolamento, disporre la temporanea o definitiva cancellazione delle ditte previa comunicazione agli interessati con invito a produrre le giustificazioni.

ART. 61 - RESPONSABILITA'

Gli esecutori di lavori per conto di privati sono responsabili di danni arrecati a persone e a cose sia del Comune che di terzi.

ART. 62 - RECINZIONE DI AREE

Durante l'esecuzione di opere per conto di privati le imprese devono adottare tutti i provvedimenti cautelativi per la tutela dell'incolumità pubblica per la salvaguardia delle proprietà del Comune e dei terzi.

Per evitare franamenti gli scavi devono essere eseguiti a mano e puntellati. La direzione assegna di volta in volta lo spazio di cantiere.

Al termine dei lavori l'impresa ha l'obbligo di pulire e di ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Non viene rilasciato il certificato di agibilità se il cantiere non è sgombrato dei materiali e dei mezzi impiegati.

Nella esecuzione di lavori è assolutamente proibito l'uso di mezzi del Comune quali scale, elevatori, cavalletti, ecc.

ART. 63 - MEZZI PER TRASPORTO MATERIALI

I mezzi impiegati per trasporto di materiali devono sostare nel cimitero per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

L'uso di mezzi ingombranti che possono danneggiare strade, fognature, siepi e cunette è assolutamente vietato.

Per i trasporti pesanti il custode deve avvertire il direttore il quale stabilisce, con l'interessato, le modalità e il percorso da seguire.

Il custode e il sorvegliante sono responsabili dell'osservanza del comma precedente.

ART. 64 - ORARIO DI LAVORO

Le ditte e le imprese che eseguono lavori all'interno del cimitero, compresi i fioristi, devono osservare l'orario di apertura tra e di chiusura previsto dal regolamento.

È fatto divieto di eseguire lavori nei giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dalla direzione.

Non possono essere iniziati lavori di scavo alla vigilia giorni festivi.

Per i giorni di pubblica onoranza si richiama l'art. 23 del presente regolamento.

Le imprese appaltatrici di lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione comunale osservano il loro quaderno d'oneri e prendono disposizioni dalla direzione dei lavori.

CAPO VII - VARIE

ART. 65 - RESPONSABILITA' DEL COMUNE

L'Amministrazione comunale, pur prendendo ogni cura per evitare danni, furti o danneggiamenti alle sepolture, non assume alcuna responsabilità per fatti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio.

ART. 66 - INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, nonché i comportamenti illeciti che causano danni a terzi, quando non costituiscono reati, previsti dal codice penale, sono puniti a contravvenzione ai sensi dell'art.106 e ss. del T.U delle leggi sanitarie del 27.7.1934, n.1265 e succ. modificazioni e con un minimo di L. 500 a un massimo di L. 200.000 secondo la gravità del caso.

ART. 67 - PRESTAZIONI PER CONTO DI PRIVATI

Per l'esecuzione di lavori per conto di privati è dovuta all'Amministrazione comunale la relativa tariffa cimiteriale.

La misura e le modalità di pagamento delle tariffe cimiteriali sono stabilite dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale determina inoltre, con apposito atto, la misura e le modalità di corresponsione al personale dei cimiteri di uno speciale compenso per il particolare e disagiato lavoro svolto in occasione delle prestazioni effettuate dall'Amministrazione per conto di privati.

ART. 68 - INDENNITA' PER SERVIZIO ANTIGIENICO

L'indennità speciale per servizio antigienico, già in atto, peraltro, per alcune categorie del personale viene estesa al sorvegliante e agli altri operai addetti ai cimiteri, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Comunale.

CAPO VIII - DISPOSIZIONE FINALE

ART. 69 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte delle competenti autorità.

Per quanto attiene i servizi che non siano stati disciplinati dal presente regolamento si richiamano le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria approvato con RD. 1. 12. 1942, n. 1880 e le leggi di polizia mortuaria in vigore.

Per quanto attiene al personale di cui alla allegata tabella A) si richiamano le disposizioni del regolamento generale per il personale comunale e del regolamento speciale per gli operai che non siano previste dal presente regolamento.